



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.789 del 3° SETTORE del 23/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE DI PORTO E LA FRAZIONE DI CANOVE - 2° STRALCIO - LOTTO A". CUP B11B18000210007. AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 105 D.LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA "P.B.S. SRL".

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 346/3° del 04.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 2° stralcio - lotto A", composto dagli elaborati elencati in detta determinazione, redatto dai professionisti, Arch. Federica Fraccascia, P.Iva 03243170234, e Ing. Massimo Bressan, P.Iva 03292080235, con studio tecnico a Verona in via Camuzzoni n. 1, agli atti del prot. n. 18217 del 27.04.2023, e successiva rettifica prot. n. 19313 del 18.04.2023 dell'importo complessivo di €500.000,00, secondo il quadro economico approvato;
- l'opera è così finanziata:
 - per €226.679,70 con "Contributo in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o altri enti – anno 2019";
 - per €273.320,30 con fondi propri dell'Ente.
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 511/3° del 29.06.2023 è stata indetta la procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, utilizzando la piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 2° stralcio - lotto A", per l'importo di €401.500,00 di cui €391.500,00 per lavori a base d'asta ed €10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e sono stati approvati lo schema di lettera -invito e la documentazione per la partecipazione alla gara;

- con determinazione dirigenziale n. 639/3° del 10.08.2024, efficace, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla ditta "CO.MA.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI", con sede in Via dell'Artigianato n. 51 a Calto (RO), P.Iva 00590170296, che ha offerto l'importo di €368.787,99, corrispondente alla percentuale di ribasso del 5,801%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €10.000,00, per un totale di €378.787,99, e I.V.A. al 10% pari ad €37.878,80, e quindi per un importo complessivo di €416.666,79;
- il contratto d'appalto con la ditta "**CO.MA.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI**" è stato stipulato in data 21.09.2023 S.P. n. 25 nella forma della scrittura privata, per l'importo contrattuale di €378.787,99, di cui €10.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;
- trattandosi di affidamento avviato prima del 1° luglio 2023, secondo il disposto dell'art. 226, commi 8 e 9, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il contratto risulta disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. (in seguito "Codice dei contratti");
- i lavori sono iniziati in data 03.11.2023, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.M. 49/2018, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;

VISTA la documentazione pervenuta in atti del Protocollo N. 45288 del 07.10.2024 e n. 46464 del 11.10.2024, concernente la richiesta della ditta appaltatrice di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella **categoria OS12-A** riguardanti, in particolare, i lavori di "**Posa in opera di barriere stradali**", dell'importo presunto di **€35.000,00**, inclusi €1.500,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'**impresa subappaltatrice "P.B.S. SRL"** (P.Iva: 03817660230), con sede in Verona (VR), via Leoncino n. 30;

ATTESO che nel menzionato contratto di appalto è stabilito, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il limite del 50% dell'importo contrattuale per i lavori affidabili a terzi mediante subappalto rientranti nella categoria OG3 e la percentuale del 100% per le lavorazioni che rientrano nella categoria scorporabile (OS12-A), significando che i lavori del richiesto subappalto, rientrando nella categoria scorporabile, sono interamente subappaltabili;

ACCERTATO che:

- nella formulazione dell'offerta in sede di gara, l'impresa appaltatrice aveva dichiarato nel proprio DGUE di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- per la medesima ditta appaltatrice risulta acquisita la documentazione amministrativa prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, riguardante:
- la dichiarazione attestante l'assenza, in capo alla ditta subappaltatrice, dei motivi di esclusione previsti dal Codice dei Contratti;
- la dichiarazione circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore (ex art. 105, comma 18, D. Lgs. n. 50/2016);
- la dichiarazione del subappaltatore di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;
- il **contratto di subappalto** stipulato con la ditta subappaltatrice in data 30.09.2024, più l'appendice di integrazione datata 10.10.2024, per l'importo di €35.000,00, di cui €1.500,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di richiamo ad apposite clausole applicate al contratto di subappalto (assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago), già acquisito in atti protocollati n. 45288/07.10.2024 e n. 46464/11.10.2024;

ACCERTATO, altresì, che la ditta subappaltatrice "**P.B.S. S.R.L.**":

- non risulta aver partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- è in possesso dei requisiti speciali, stante la qualificazione SOA categoria "OS12-A", classifica V, oggetto di subappalto;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in esito alla verifica dei requisiti auto-dichiarati, disposta tramite il sistema FVOE di Anac;

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, numero REA VR-368028;
- è iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White-list", istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 52 e 52 bis, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., aggiornato al 08/10/2024;

CONSIDERATO che:

- l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare, nei termini di legge, un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti;

RILEVATO che, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ricorrono tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto richiesta dalla ditta appaltatrice "**CO.MA.S.S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI**" a favore della ditta "**P.B.S.S.R.L.**", in possesso dei requisiti prescritti, stante la documentazione acquisita in atti;

Visti:

- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- le Linee Guida n. 4, emanate dall'A.N.A.C. in attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- l'art. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 24, 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 43624 del 25.09.2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente;

Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" e s.m.i., nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26.09.2023 di "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 024-2025-2026".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, perquanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la **ditta appaltatrice "CO.M.A.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI"**, con sede in Calto(RO), via dell'Artigianato n. 51, P.Iva. 00590170296, **al subappalto** a favore della **ditta subappaltatrice "P.B.S. S.R.L."** con sede in Verona (VR), via Leoncino n. 30, P.Iva 03817660230, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "**OS12-A**– Fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare", **per l'importo complessivo stimato di €35.000,00**, di cui €1.500,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza inatti del protocollo in premessa menzionato;

3. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;

- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;

- nei casi espressamente indicati all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;

- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;

- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata acquisita la copia del contratto di subappalto concluso con l'impresa subappaltatrice, in atti del protocollo menzionato in premessa;

5. di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla **ditta appaltatrice "CO.M.A.S. S.R.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI"**;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto ed in capo al soggetto responsabile unico del progetto, Ing. Laura Rigo, alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

